

ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE
N. 530
del 22/12/2004

ASL MILANO DUE
Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Milano 2

CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI (C.S.A.)
di Milano

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA**

PREMESSO CHE

- a. le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni scolastiche nell'ambito delle garanzie da assicurare a tutela del diritto allo studio e, a tale scopo, sono oggetto di appositi studi di fattibilità;
- b. la presenza di tali situazioni, richiamando pressantemente all'attenzione delle Istituzioni scolastiche la centralità dello studente e la conseguente consapevolezza della necessità di assicurare un contesto ambientale che contribuisca a realizzare condizioni di benessere, pone la necessità di un accordo tra i soggetti che, a vario titolo e con diverse responsabilità, sono coinvolti nell'attuazione di un percorso personalizzato di intervento nelle singole situazioni;
- c. per regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione nei casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare farmaci agli studenti sulla base delle attestazioni specifiche di fattibilità rilasciate dai direttori di Distretto dell'ASL Milano 2 o dal medico da Loro designato, le Istituzioni scolastiche e l'ASL Milano 2 convergono di articolare il presente protocollo di intesa;

VALUTATO CHE

- a. l'assistenza specifica agli studenti che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- b. tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico la cui fattibilità nell'ambito scolastico frequentato dallo studente è attestata dal direttore di Distretto della ASL MI 2 territorialmente competente;
- c. la predisposizione dell'assistenza allo studente viene supportata dall'ASL con una specifica "formazione in situazione" nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - L'autorizzazione

- a. I farmaci a scuola non devono essere somministrati agli studenti, salvo i casi autorizzati dai genitori (o dagli studenti stessi, se maggiorenni), quando siano presenti le condizioni seguenti:
 - a.a. assoluta necessità;
 - a.b. somministrazione indispensabile in orario scolastico;
 - a.c. non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
 - a.d. fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;

A. Nardi

- b. l'autorizzazione viene rilasciata dai genitori degli studenti (o dagli studenti stessi, se maggiorenni), che presentano la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso;
- c. l'ASL valuta le condizioni di fattibilità della somministrazione autorizzata;
- d. l'autorizzazione alla somministrazione di farmaci agli studenti in orario scolastico sarà formulata su apposito modulo e consegnata al Dirigente scolastico (vedi modulo allegato).

Articolo 2 – Il Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico

- a. acquisisce
 - a.a. il modulo di autorizzazione da parte della famiglia (o dallo studente stesso, se maggiorenne);
 - a.b. l'attestazione di fattibilità rilasciata dal direttore del Distretto territorialmente competente;
- b. costruisce insieme al direttore del Distretto territorialmente competente un protocollo di intervento per l'attuazione della prescrizione terapeutica del medico curante, comprensivo dell'attività di "formazione in situazione" rivolto agli operatori scolastici, garantita dall'ASL Milano 2;
- c. individua il gruppo di operatori scolastici disponibili (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale) a farsi carico del protocollo di intervento, previa "formazione in situazione" da parte dell'ASL Milano 2;
- d. cura l'esecuzione del protocollo di intervento, coinvolgendo, quando necessario, anche la famiglia (e lo studente, se maggiorenne);
- e. in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori (o lo studente, se maggiorenne) a dare le opportune informazioni al Dirigente scolastico della scuola di destinazione in merito al protocollo di intervento e ad inoltrargli la documentazione necessaria per la continuità del progetto.

Articolo 3 – Somministrazione dei farmaci e/o autosomministrazione

- a. Vista la maggior autonomia degli studenti di fascia di età compresa tra i dodici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'autosomministrazione dei farmaci autorizzati dalla famiglia secondo il protocollo di intervento concordato dal Dirigente scolastico con il direttore del Distretto.
- b. Si precisa che la custodia dei suddetti farmaci resta a cura della scuola.
- c. Al compimento della maggiore età degli studenti, i protocolli di intervento in atto potranno essere proseguiti.
- d. Per casi specifici di studenti di età inferiore ai dodici anni, d'intesa con i direttori di Distretto dell'ASL MI 2 e la famiglia, il protocollo di intervento può prevedere l'autosomministrazione.

Articolo 4 – Gestione dell'emergenza


Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) nei casi in cui sia presunta la necessità di interventi di competenza tipicamente sanitaria, da eseguirsi in tempi non differibili in relazione alla gravità del rischio (traumi cranici, convulsioni in epilessia, ferite lacero-contuse con emorragia, ecc.) e nei casi in cui il protocollo di intervento risulti inefficace o circostanze specifiche lo rendano inattuabile.

Articolo 5 – Durata della validità della presente intesa

- a. Il presente accordo ha validità di cinque anni a partire dalla data della stipula e può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative o di specifiche necessità.
- b. Almeno sei mesi prima della scadenza del primo quinquennio, le parti si impegnano a verificare i risultati dell'accordo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.

Melegnano, 03.12.2004

IL DIRIGENTE
DEL CSA DI MILANO
(DR. ANTONIO ZENGA)



IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO 2
(DR. LUIGI MIGLIO)

